

Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo

Attività formative per l'a.s. 2021-2022



Finalità

- « *L'immissione in ruolo [...] rappresenta un'importante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento complessivo in termini di risorse umane e professionali da impiegare nel tentativo di condurre la comunità educativa al di fuori dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da SARS-CoV-2.*
- *Affinché questo evento risponda alle aspettative è necessario accompagnarlo con significative iniziative di formazione e di supporto, che consentano di inserire pienamente i docenti neoassunti nella comunità professionale di prima assegnazione, offrendo loro il “senso” di una comunità che li sa accogliere e valorizzare [...]*».

Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021

Cornice normativa


- **Legge 13 luglio 2015, n. 107.** *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.* (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg>)
- **Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850.** *Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107.* (https://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_850_27_10_2015.pdf)
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.** *Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.* (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg>)
- **Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984.** *Procedure e criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.* (<https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-984-del-14-dicembre-2017>)
- **NOTA 21 SETTEMBRE 2018, n. 41693.** *Percorso annuale FIT di cui all'art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017.* (<https://www.miur.gov.it/-/titolo-percorso-annuale-fit-di-cui-all-art-17-comma-5-del-dlgs-59-2017-circolare-protocollo-41693-del-21-settembre-2018>)
- **Nota 4 ottobre 2021, n. 0030345.** *Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2021-2022.*

Art. 1, commi
117, 118, 119, 120
Legge 107/2015

- **117** *Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.*
- **118** *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.*
- **119** *In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.*
- **120** *Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg>).

I soggetti coinvolti



Funzione e ruolo del Dirigente scolastico

«Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma il ruolo significativo e l'impegno attivo del dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti neoassunti, in riferimento alla stipula del patto formativo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) nonché nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutor».

«I Dirigenti scolastici procederanno all'individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in anno di formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel DM 850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio».

«Nei casi in cui non fosse possibile individuare un tutor appartenente alla classe di concorso specifica del docente neoassunto, si potrà procedere all'individuazione di una figura appartenente a classi di concorso affini o per settore disciplinare».

Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021

Funzione e ruolo del Tutor

«[...] All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti.

Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento.

La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento».

Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021

Personale docente tenuto al periodo di formazione e prova

- *1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova:*
 - a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;*
 - b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;*
 - c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.*
- *2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.*

Decreto Ministeriale 27ottobre 2015, n. 850

Personale docente NON tenuto al periodo di formazione e prova

- *Non devono svolgere il periodo di prova:*
 - a. i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di immissione in ruolo;*
 - b. i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;*
 - c. i docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;*
 - d. i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado.*

Periodo di formazione e prova per docenti di Religione cattolica

- I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (graduatorie permanenti), devono sostenere l'anno di formazione che sostituisce l'anno di prova. Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d'anzianità ai fini della carriera.
- Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l'anno scolastico successivo alla nomina in ruolo.
- Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell'anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell'organico diocesano. Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell'anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.
- Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio: tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie; Il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica; Periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc); Esami e scrutini; Il primo mese d'astensione per maternità; Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità; frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto; il periodo prestato in qualità di preside incaricato; servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre; il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979); periodi di aspettativa per mandato parlamentare. Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati: I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia, le vacanze estive.

Periodo di formazione e prova per docenti di Religione cattolica

- Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall'amministrazione scolastica. La frequenza di quest'ultimo corso è valida a condizione che l'insegnante frequenti non meno di due terzi del corso. Nell'arco dell'anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti.
- Il docente nell'anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali. La relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione che esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato. Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato.
- In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell'e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.
- In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.
- Ricordiamo, inoltre, che ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

Periodo di formazione e prova per docenti con contratto part-time

- La nota n. 36167 del 5/11/2015 così recita: “Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.
- I docenti in part-time, dunque, devono svolgere per intero le 50 ore di formazione, mentre il computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica vanno ridotti in proporzione all’orario di cattedra.
- Esempio: Un docente in part-time, che svolge ad esempio 9 ore settimanali, deve effettuare non 180 giorni di servizio ma 90 ($180:18=X:9$; $X=90$), non 120 giorni di attività didattica ma 60 ($120:18=X:9$; $X=60$).

Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova

- *1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.*
- *2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.*
- *3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali formative e collegiali.*

Art. 3, commi 1,2,3 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

180 GIORNI DI SERVIZIO	120 GIORNI DI ATTIVITA' DIDATTICA
<p>I 180 giorni di servizio comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche; • esami e scrutini; • ogni impegno di servizio; • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. <p>Non comprendono, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giorni di congedo ordinario (ferie e recupero festività); • assenze per malattia; • congedi parentali; • permessi retribuiti; • aspettativa a qualunque titolo fruita. 	<p>I 120 giorni di attività didattiche comprendono le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di lezione; • di recupero; • di potenziamento; • valutative; • progettuali; • formative; • collegiali.

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

- Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
- corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Art. 4 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Criteria per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

- **Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali**
- 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

Art. 4 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

- **Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali**
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate :
 - l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali;
 - l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico;
 - la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Art. 4 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

La funzione docente.

Competenze
psicopedagogiche

D.lgs. 297/94 art. 395

- *«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».*

La funzione docente.

Competenze
psicopedagogiche

**CCNLART. 27 -
PROFILO
PROFESSIONALE
DOCENTE**

- *«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».*

La funzione docente.

Soft e Character skills

*Nota Ministeriale
04-12-2021, n.
30345*

- **Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2021-2022.**
- «...gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;
- competenze relazionali e competenze trasversali (*soft-skills e character skills*);
- motivare gli studenti ad apprendere.....»

La funzione docente. Sostenere l'Apprendere ad apprendere

- ***Apprendere ad Apprendere in prospettiva***

socioculturale” Per l’Unione Europea, il *learning to learn* è una delle otto competenze chiave e di cittadinanza per l’apprendimento lungo il corso della vita. In campo internazionale, l’Imparare a Imparare è considerato una competenza interdisciplinare, annoverata anche tra le cosiddette soft skills, da promuovere fin dall’infanzia al fine di:

- a) promuovere un sereno percorso scolastico e prevenire l’abbandono degli studi;*
- b) incoraggiare il costante aggiornamento delle competenze nella vita adulta;*
- c) consentire lo sviluppo integrale della persona e*
- d) ridurre le disuguaglianze sociali.*

Criteria per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente

- 4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell'istituzione scolastica.
- (- D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- - D.P.R. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Art. 4 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Criteria per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.

(Art. 5 -Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)

Art. 5 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Le 4 fasi dell'attività formativa

- Incontri iniziali e di restituzione finale **6 ore**
- Laboratori formativi/ Visite a scuola innovative **12 ore**
- Attività di *Peer to peer* (osservazione in classe) **12 ore**
- Formazione on line sulla Piattaforma INDIRE **20 ore**
- **Totale 50 ore**

Incontri iniziali e di restituzione finali

- L'amministrazione scolastica territoriale, d'intesa con le scuole polo, organizza incontri iniziali di carattere informativo anche per gruppi differenziati e attraverso modalità on-line, con i docenti neo-assunti, finalizzati a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, con lo scopo di pervenire ad una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata.
- Agli incontri iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

[Art. 7 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850](#)

Incontri iniziali

- *«È opportuno che gli incontri iniziali di carattere informativo e di stimolo culturale per i docenti neoassunti siano calendarizzati in ogni ambito territoriale a partire dal mese di ottobre 2021, anche prevedendo incontri specifici per gruppi differenziati. Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività.*
- *Le informazioni dovranno aiutare i docenti a meglio inserirsi nelle dinamiche della vita professionale, pure con indicazioni di carattere operativo [...]. Sarebbe utile affiancare alle informazioni tecniche comunicazioni di sicuro valore culturale. Gli incontri potranno essere organizzati a diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli USR o dagli Uffici territoriali, d'intesa con le scuole polo».*

[Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021](#)

Incontri di restituzione finali

- *«[...] si suggerisce di organizzare eventi di carattere professionale anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi (es. docenti partecipanti al visiting o a laboratori particolarmente coinvolgenti, tutor, dirigenti scolastici), oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità professionale. Dovranno comunque essere adottate formule organizzative flessibili, in presenza».*

Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021

Laboratori formativi

- [...] Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.
- Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale ... segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività [...].
- Le attività [...] si articolano adottando soluzioni differenziate, in incontri della durata di 3 ore, di 6 ore o più (modificate dalla nota 28730/2020)
- E' prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale di cui all'articolo 11.

[Art. 8 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850](#)

Laboratori formativi

- 4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:
 - a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;*
 - b. gestione della classe e problematiche relazionali;*
 - c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);*
 - d. bisogni educativi speciali;*
 - e. contrasto alla dispersione scolastica;*
 - f. inclusione sociale e dinamiche interculturali;*
 - g. orientamento e alternanza scuola-lavoro;*
 - h. buone pratiche di didattiche disciplinari.*
- Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.
- Al fine di sostenere tale attività sulla piattaforma INDIRE saranno messi a disposizione alcuni strumenti didattici utili per progettare materiali per la didattica sui vari temi e successivamente documentarli all'interno del proprio Portfolio formativo e professionale nell'apposita sezione.

Art. 8 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Laboratori formativi

I temi prioritari

- Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica

- Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo

- Competenze digitali dei docenti

- Inclusione sociale e dinamiche interculturali

- Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni

- Competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills)

- Bisogni educativi speciali

- Motivare gli studenti ad apprendere

- Innovazione della didattica delle discipline

- Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo

- Valutazione finale degli apprendimenti

- Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

- Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano "Rigenerazione Scuola" presentato nel corso del 2020-2021



A tal riguardo si suggerisce un'attenta lettura dei seguenti documenti ministeriali:

-Linee guida per la Didattica digitale integrata (Allegato A)

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+ +Linee Guida DDI .pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027>

-Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (Allegato A)

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee guida educazione civica dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306>

-LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo++2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>

-Piano Nazionale Scuola Digitale

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/50615/Piano+nazionale+scuola+digitale.pdf/5b1a7e34-b678-40c5-8d26-e7b646708d70?version=1.1&t=1496170125686>

-Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226

-Ordinanza Ministeriale 4-12-2020, n. 172 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/ordinanza-172_4-12-2020.pdf

-LINEE GUIDA La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

<https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Linee%20Guida.pdf>



Laboratori formativi
Ulteriori risorse ed iniziative nazionali promosse dal MI per supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei laboratori



➤ **Materiali disponibili** attraverso l' ambiente online della Biblioteca dell'Innovazione di **Indire**;

➤ **Piattaforma eTwinning:** www.etwinning.net è tra gli strumenti che gli Stati possono adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave. Questa rappresenta, infatti, un'opportunità unica per il mondo della scuola, consentendo ai docenti di tutta Europa di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web. L'obiettivo è quello di perfezionare l'offerta formativa dei sistemi scolastici europei attraverso l'internazionalizzazione e l'innovazione, favorendo lo sviluppo della dimensione comunitaria;

➤ **Piattaforma ELISA:** www.piattaformaelisa.it nasce grazie a una collaborazione tra il MI – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo.

Visite a scuole innovative

- *«A domanda degli interessati, e per un massimo di 3.000 docenti saranno programmate, a cura degli USR, visite in presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi, a scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata vocazione all'innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano di scuole che praticano l'innovazione nelle sue diverse forme, dovranno essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento. Per la scelta delle scuole da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti o comunque verificati dagli USR (ad esempio scuole aderenti a Reti di innovazione) al fine di far conoscere ai neoassunti contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di innovazioni tecnologiche, di applicazione della didattica digitale integrata, di efficace contrasto alla dispersione scolastica. Determinante è la disponibilità della scuola prescelta nel mettere a disposizione durante la visita figure in grado di garantire una accoglienza qualificata. Per l'individuazione dei docenti neoassunti partecipanti dovranno essere preventivamente resi pubblici i criteri adottati per l'iscrizione. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di "full immersion" nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte-ore dedicato ai laboratori formativi pari a massimo 6 ore per ognuna delle due giornate. Laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l'attività in presenza, l'attività di visiting non sarà realizzata».*

Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021

Visite a scuole innovative

- Ripartizione numero dei docenti per la visita in scuole innovative (Allegato 1 – Tabella A)

Totale numero docenti	3000
Totale numero docenti Regione Puglia	235

Attività di Peer to peer – formazione tra pari

- 1. L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.*
- 2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.*
- 3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all'articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.*

Art. 9 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Attività di Peer to peer – formazione tra pari

3 ore di progettazione condivisa (si concordano: tempi e modalità della presenza in classe; strumenti utilizzabili; forme di gestione dell'attività (modalità di coinvolgimento degli alunni, strategie per l'inclusione, scelta delle risorse didattiche).

4 + 4 ore di osservazione in classe (4 ore di osservazione del docente neo-assunto nella classe del tutor accogliente; 4 ore di osservazione del tutor accogliente nella classe del docente neo-assunto).

1 ora di valutazione dell'esperienza realizzata (è svolta tra i due docenti al termine dell'osservazione reciproca)

Art. 9 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Il docente tutor

- *«Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale,*
- *favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola*
- *ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento.*
- *La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento»*

Art. 12 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Il docente tutor

«[...] Determinante ai fini dell'anno di formazione e prova è il ruolo del docente tutor che affianca il docente neoassunto nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale».

«[...] va valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come "mentor" per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all'insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010); la sua individuazione spetta al dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Ad ogni docente in periodo di prova viene affiancato un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Riconoscimento e formazione del docente tutor

«Al fine di riconoscere l'impegno del tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall'art. 1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione reciproca in classe, peer review, documentazione didattica, coaching, ecc.). I Dirigenti scolastici procederanno all'individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in anno di formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel DM 850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio».

Conclusione fase Peer to peer

- Il docente tutor redige una specifica relazione per il colloquio dinanzi al comitato di valutazione.

Formazione on line sulla piattaforma INDIRE



- La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell'INDIRE, coordina le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta all'inizio dell'anno scolastico.
- La formazione on-line del docente neoassunto avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;*
 - b) elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;*
 - c) compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;*
 - d) libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.*


Formazione on line sulla piattaforma INDIRE



«L'apertura dell'ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021 [...]. Viene confermato l'ambiente online pubblico in supporto ai diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un'interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell'organizzazione. Si conferma il significato delle attività online [...] non come attività fine a se stessa ma come strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un "senso" coerente al percorso complessivo. Si conferma, infine, che la presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce la elaborazione di ogni altra relazione».

Conosciamo l'ambiente di supporto INDIRE





Conosciamo l'ambiente di supporto INDIRE
(<https://neoassunti.indire.it/2022/>)

Ultima news

Apri l'ambiente online Neoassunti 2021/22

Dati della formazione

Di prossima pubblicazione

Ultimo Approfondimento


I nuclei tematici dei laboratori per l'a.s. 2021-2022

Neoassunti a.s. 2021/2022


Benvenuto nell'ambiente online a supporto del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo nell'anno scolastico 2021-22, nonché ai docenti assunti con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e ai docenti neoassunti di cui all'art. 59, comma 4 del DL 73/2021.



Home page



Login (cliccando su LOGIN e inserendo il vostro Username e password (potete utilizzare anche l'identità digitale SPID o le credenziali SIDI), potrete accedere alla vostra area riservata.



TOOLKIT (in questa sezione sono a disposizione i documenti utili ai docenti per la compilazione del Portfolio professionale dei due diversi percorsi formativi ospitati nell'ambiente: l'anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e il percorso annuale FIT)

Gli strumenti del docente

<https://neoassunti.indire.it/2022/toolkit/>

Scheda Progettazione

Modello di osservazione *peer to peer*

Modelli laboratori formativi

Curriculum formativo

Attività didattica

Ricerca-azione/ Progettazione FIT

Modelli di Patto per lo sviluppo professionale

Bilancio iniziale e finale delle competenze

Bisogni formativi futuri

News e approfondimenti

In questa sezione sono raccolte tutte le News e gli Approfondimenti, utili per il tuo anno di formazione e prova.

News e approfondimenti (in questa sezione sono presenti comunicazioni, pratiche didattiche, segnalazioni di problemi, webinar, indicazioni utili...)

F.A.Q.

In questa sezione puoi trovare le nostre F.A.Q., per avere risposta alle domande che vengono poste più frequentemente.

FAQ e assistenza (in questa sezione sono presenti le risposte di INDIRE ai vostri quesiti)

Ambiente di supporto all'anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e al percorso annuale FIT a.s. 2021/2022

INDIRE ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA



Ministero dell'Istruzione

DG PERSONALE
DOLASTICO

Recapiti

Indire, via M. Buonarroti 10
- 50122 Firenze

Centralino: 055.2380301

Fax centrale: 055.2380395

PEC: indire@pec.it

CF: 80030350484

Suggerimenti Tecnici

Consigli e suggerimenti tecnici per navigare correttamente l'ambiente online.

Assistenza

Per qualsiasi problema è possibile utilizzare questa sezione per chiedere supporto al nostro staff.

F.A.Q.

Consulta le nostre F.A.Q., in continuo accrescimento, per avere risposta alle domande che vengono poste più frequentemente.

Assistenza

Il portfolio professionale



- Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
 2. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
 3. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
 4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
- Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

Art. 11 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Guida all'auto-riflessione

Che tipo di professionista siete

Riflettere sulla traiettoria che delinea
il vostro modo di essere docenti

Ricostruisce una parte della storia professionale e formativa, quella parte che si ritiene abbia maggiormente contribuito allo sviluppo della professionalità.

Può includere esperienze formative e/o professionali (eventi formativi, ricerche ed innovazioni, partecipazione a gruppi di lavoro, realizzazione di progetti ...).

Il curriculum formativo

Il curriculum formativo

Il C.F. rappresenta da dove veniamo, quali sono le esperienze di carattere lavorativo, scolastico, universitario o informale che hanno maggiormente inciso sulla vostra formazione

Non è un normale CV si tratta di scegliere un numero ridotto di eventi formativi sulla base dei quali si è costruita la vostra identità di docenti

Scegliere e riflettere su eventi significativi della vostra storia professionale

Individuare, descrivere e valutare questi eventi significativi

Il bilancio iniziale delle competenze

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.

2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di **delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio** coerente con la diagnosi compiuta.



Bilancio delle Competenze

Bilancio iniziale

Competenze che caratterizzano il fare del docente:


- Gestione classe
- Rapporto con alunni
- Rapporto con la comunità
- Rapporto con le discipline

Articolazione del bilancio iniziale delle competenze

Area delle competenze
relative
all'insegnamento
DIDATTICA

Area delle competenze
relative alla
partecipazione alla vita
della propria scuola
ORGANIZZAZIONE

Area delle competenze
relative alla propria
formazione
PROFESSIONALITA'



Bilancio iniziale

Attività formativa

- documentare nell'ambiente online un'attività didattica che intende svolgere o che ha svolto con i suoi allievi.
- È auspicabile che l'attività didattica coincida con quella progettata in collaborazione con il tutor e abbia per oggetto quanto appreso in uno dei laboratori formativi cui ha partecipato, ma non vi sono obblighi: la scelta del tipo di attività da progettare e documentare nell'ambiente online è responsabilità del solo docente in formazione.
- La sezione Attività didattica è strutturata in 2 parti: *Progettazione e Riflessione*.

Patto per lo sviluppo professionale

DOCENTE NEO - ASSUNTO IMPEGNO DIRIGENTE SCOLASTICO



Istituto _____

PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE

Tra

Il docente _____ (in seguito per brevità chiamato "docente neoassunto")

e

Il Dirigente Scolastico _____ (in seguito per brevità chiamato "Dirigente scolastico")

Visto l'art. 5 commi 2 e 3 del DM 850/2015
Visto il bilancio delle competenze elaborato dal docente neo assunto in data
e assunto al prot. n.
Sentito il docente tutor nominato con atto prot. n.

tra il docente neoassunto e il Dirigente Scolastico

si conviene quanto segue

Patto per lo sviluppo professionale

- Il dirigente scolastico ed il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.

Art.5, comma 3 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

*Impegni del
docente
neoassunto*

Frequentare le attività formative destinate ai docenti
in anno di formazione e prova

Partecipare alle iniziative attivate dall'istituzione
scolastica di servizio o dalle reti di scuole cui essa
aderisce, finalizzate allo sviluppo professionale ed al
rafforzamento delle proprie competenze didattiche

Nel patto il docente potrà indicare i contenuti scelti
per il percorso formativo dell'anno di prova

Impegni del dirigente scolastico

Informare il docente neo-assunto circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali, connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione

Assolvere alle funzioni di verifica e apprezzamento della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo

Osservare e visitare le classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio

Autorizzare la partecipazione ad attività formative coerenti con le competenze indicate nel documento ed a fornire le informazioni in suo possesso circa iniziative interne o esterne di formazione

Bilancio finale delle competenze

«Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze...

per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare».

Art.5, comma 4 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Dossier finale

*«Al termine di tutte le attività...
il portfolio professionale, compresi gli allegati
delle attività e la relazione finale redatta dal
docente nel periodo di formazione e prova al
termine della fase del peer to peer.*

*La suddetta documentazione verrà presa in
considerazione dal Comitato per la valutazione
dei docenti».*

Procedure per la valutazione del periodo di formazione e prova

«Al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta»

[Art.13 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850](#)

Procedure per la valutazione del periodo di formazione e prova

«All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere.

Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.

Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato».

[Art.13 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850](#)

Valutazione
del periodo
di formazione
e di prova
*Giudizio favorevole
e conferma in
ruolo*

1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all'articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

Valutazione
del periodo
di formazione
e di prova
Giudizio favorevole
e conferma in
ruolo

1. *«Il superamento del periodo di formazione e prova, inoltre, è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto, in coerenza con quanto già comunicato con la nota 36167 del 2015».*

Art.3 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Valutazione
del periodo
di formazione
e di prova
Giudizio favorevole
e conferma in
ruolo

«Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali formative e collegiali»

Superamento del periodo di formazione e prova (*Prospetto riepilogativo*)

180 GIORNI DI SERVIZIO	120 GIORNI DI ATTIVITA' DIDATTICA
<p>I 180 giorni di servizio comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none">• periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;• esami e scrutini;• ogni impegno di servizio;• il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. <p>Non comprendono, invece:</p> <ul style="list-style-type: none">• giorni di congedo ordinario (ferie e recupero festività);• assenze per malattia;• congedi parentali;• permessi retribuiti;• aspettativa a qualunque titolo fruita.	<p>I 120 giorni di attività didattiche comprendono le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• di lezione;• di recupero;• di potenziamento;• valutative;• progettuali;• formative;• collegiali.

Valutazione del
periodo di formazione
e di prova
*Giudizio sfavorevole e
ripetizione del periodo
di formazione e prova*

«In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere: il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo o il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente».

Art.14 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

Valutazione
del periodo di
formazione e di
prova

***Manifestarsi di
gravi lacune***

«Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva».

Art.14 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

L'organizzazione delle attività e le risorse finanziarie disponibili

«Al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione delle iniziative territoriali si suggerisce di utilizzare, per le azioni di coordinamento, lo staff regionale per la formazione già operante presso ogni Ufficio scolastico regionale. Le iniziative si programmano e si realizzano, di norma, a livello territoriale, e sono affidate in gestione alle 18 scuole polo per la formazione, nell'ambito del 40% dei fondi disponibili, come da ipotesi di contratto integrativo nazionale formazione del 19/11/2019, a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2021 e per l'anno 2022».

Nota Ministeriale n. 30345 del 4 ottobre 2021



*«La pratica si configura come processo euristico che sotto la guida del pensiero riflessivo consente al professionista, inteso come agente epistemico, di sviluppare conoscenze/schemi d'azione mai sperimentati, unici tanto quanto la situazione per la quale sono stati pensati»
(Schön D.,1987)*

Grazie per l'ascolto e l'attenzione

Dirigente Tecnico Coordinatore dott. *Francesco FORLIANO*

Docente Progetti Nazionali dott. *Andrea POLI*